

**TRIBUNALE DI NAPOLI  
QUATTORDICESIMA SEZIONE CIVILE**

Il giudice dell'esecuzione  
dott.ssa Mariarosaria Stanzione

- sciogliendo la riserva formulata in udienza il 4 dicembre 2019;
- letta l'opposizione all'esecuzione proposta dal DEBITORE il 18/1/19 e la contestuale istanza di sospensione dell'esecuzione;
- letta l'opposizione di terzo all'esecuzione proposta da FRATELLO DEL DEBITORE;
- lette le comparse di risposta depositate dalle BANCHE;

**OSSERVA****a) Sull'opposizione all'esecuzione del debitore.**

L'opponente eccepisce l'inefficacia del pignoramento per essere stata depositata la nota di trascrizione dopo il deposito dell'istanza di vendita. Premesso che l'istanza di vendita è stata depositata il 7/7/10 e che la nota di trascrizione reca la data di presentazione del 6/8/10, bisogna, in primo luogo, considerare che, diversamente dal deposito della nota di iscrizione a ruolo e delle copie del pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto, il mancato deposito della nota di trascrizione entro quindici giorni dalla consegna al creditore del pignoramento notificato da parte dell'Ufficiale Giudiziario non è sanzionato con la perdita di efficacia del pignoramento dal secondo comma dell'art. 557 c.p.c., non avendo evidentemente il legislatore voluto sanzionare con l'inefficacia del pignoramento la mancanza di un adempimento non sempre rimesso alla sola volontà del creditore, bensì dipendente dal momento nel quale il Conservatore gli restituisce la nota di trascrizione.

Va detto, comunque, che la indicata disposizione non trova applicazione nella ipotesi in esame, perché la nuova formulazione dell'art. 557 c.p.c. si applica solo alle procedure iniziate dopo il 10/12/2014. Nella formulazione applicabile nella fattispecie in esame è l'Ufficiale Giudiziario che ha eseguito il pignoramento a depositare in cancelleria il pignoramento e "appena possibile" la nota di trascrizione.

L'istanza di sospensione, quindi, deve essere rigettata.

**b) Sulla opposizione di terzo.**

FRATELLO DEL DEBITORE – sul presupposto di essere socio di maggioranza della SOCIETÀ esecutata – afferma di essere "*comproprietario dei beni oggetto di esecuzione*" e deduce l'improcedibilità dell'esecuzione per non essergli stato mai notificato alcun atto e alcun avviso ex art. 599 c.p.c.. La doglianza, con tutta evidenza, è infondata. Trattandosi di beni in proprietà esclusiva della SOCIETÀ si è completamente al di fuori della ipotesi di espropriazione di beni indivisi e nessun atto doveva essere notificato all'opponente.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

La procedura deve proseguire con la predisposizione da parte del professionista delegato della bozza di progetto di distribuzione della somma ricavata dall'ultima vendita e con le determinazioni dei creditori con riferimento agli altri beni, all'esito del deposito da parte del custode/delegato di relazione aggiornata.

Ordinanza, Tribunale di Napoli, Giudice Mariarosaria Stanzione, del 30 dicembre 2019

**P.Q.M.**

- rigetta l'istanza di sospensione proposta da DEBITORE;
- rigetta l'istanza di sospensione proposta da FRATELLO DEL DEBITORE;
- condanna DEBITORE a pagare le spese di lite in favore di BANCHE, liquidandole in euro 800,00 ciascuna, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario nella misura del 15 % sul compenso;
- condanna FRATELLO a pagare le spese di lite in favore di BANCHE, liquidandole in euro 800,00 ciascuna, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario nella misura del 15 % sul compenso;
- assegna alla parte interessata il termine perentorio di giorni 90 dalla comunicazione della presente ordinanza per l'eventuale introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione della causa e ruolo, osservati i termini a comparire ex art. 163-bis c.p.c., ridotti della metà;
- dispone che il professionista delegato depositi entro il 31/3/2020 bozza di progetto di distribuzione parziale e relazione sulla procedibilità dell'esecuzione con riguardo agli altri beni pignorati;
- dispone che i creditori in udienza si determinino con riguardo agli altri beni pignorati; - rinvia per l'approvazione del progetto al 22 aprile 2020.

Si comunichi

Napoli, 30/12/2019

Il giudice dell'esecuzione  
dott.ssa Mariarosaria Stanzione

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*